



CITTA' DI ANZIO

AREA RISORSE UMANE - COMUNICAZIONE
IST.

DETERMINAZIONE

N° 64 DEL 27/10/2020

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2020 PARTE STABILE E
PARTE VARIABILE (CCNL FUNZIONI LOCALI 21
MAGGIO 2018).**

Il Segretario Generale
AREA RISORSE UMANE - COMUNICAZIONE IST.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Finanziario 2020/2022;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 24/07/2020 con il quale viene assegnato alla scrivente l'incarico di Dirigente ad interim preposto all' Area Amministrativa;

CHE il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

CHE ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 108 del 06/10/2020, con la quale è stata modificata la delegazione trattante di parte pubblica e che, con la medesima deliberazione le funzioni di Presidente della delegazione trattante vengono attribuite al Segretario Generale, che pertanto assume la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere la ripartizione delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2020;

CONSIDERATO che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Preso atto che il vigente D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 23 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”* cosicché l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

DATO che ai sensi dell'art. 33 co. 2 del D.Lgs. 58/2019 il limite del trattamento accessorio per il personale dipendente può essere adeguato in aumento o diminuzione per garantire l'invarianza del

valore medio pro-capite rispetto all'anno 2018, e che lo stesso non può subire variazioni in ribasso in caso di diminuzioni di personale rispetto al 31/12/2018, di fatto può avere un adeguamento esclusivamente in aumento;

DATO atto altresì, che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

VISTO il prospetto relativo al fondo salario accessorio personale del comparto anno 2020, concordato e sottoscritto dalle parti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione relativo alla compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e alla relativa ripartizione delle risorse ai sensi dell'art 67 del CCNL del 21/05/2018 allegato alla presente;

VERIFICATA la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2020, nella sua componente variabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

RITENUTO opportuno approvare la costituzione del fondo salario accessorio – Area Funzioni Locali – Comparto per l'anno 2020 nel rispetto delle normative contrattuali sopra citate;

DARE atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

VISTI e richiamati:

- il D. Lgs n.267/2000 (Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali);
- il D. Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendente delle P.A.);
- il D. Lgs. n.75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante del presente atto;

A) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 21 maggio 2018, come evidenziato anche nel prospetto analitico allegato:

- 1- Fondo delle risorse decentrate parte stabile in €. 911.046,34** al netto della decurtazione del fondo per le Posizioni Organizzative e Risultato per gli Enti con Dirigenza (€. 206.654,00);
- 2- Fondo per le risorse decentrate di parte variabile soggette al limite in €. 194.841,88;**
- 3-Fondo per le risorse decentrate di parte variabile non soggette al limite in €. 236.212,60;**

B) di dare atto che la costituzione del Fondo parte stabile e variabile, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno.

C) di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di Revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

D) di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza;

E) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), per l'anno 2020 entro il 31 dicembre anno corrente, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

F) di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il C.C.D.I. normativo triennale 2019-2021, parte giuridica ed economica, sottoscritto il 31.10.2019;

G) di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

H) di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

I) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A.